

## UNICO 2013: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

a cura di Celeste Vivenzi

**[Abbiamo elaborato un utilissimo foglio di calcolo per l'inserimento dei dati contabili in Unico 2013, clicca qui...](#)**

### Premessa generale

Nel **quadro RE** vanno indicati i redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni in base a quanto disposto dall'art. 53 del TUIR. I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente vanno dichiarati nel quadro RL in quanto redditi diversi.

Il quadro RE deve essere quindi compilato:

- **dagli esercenti arti e professioni obbligati alla tenuta delle scritture contabili;**
- **dai soggetti che hanno aderito al regime agevolato delle nuove iniziative di cui alla legge n. 388-2000;**
- **dai soggetti che hanno percepito redditi di lavoro autonomo per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute di cui alla legge n.49-1987;**
- **da parte di ricercatori che, residenti non occasionalmente all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia (ai sensi della legge n.269-2003 si ricorda che tali compensi sono imponibili nella misura del 10% per l'anno in cui il ricercatore diviene residente fiscalmente in Italia e per i due periodi d'imposta successivi); il D.L. n. 185-2008 e il D.L. 78-2010 hanno esteso tali agevolazioni anche ai docenti;**
- **dai soggetti in possesso dei requisiti previsti di cui alla Legge n.238-2010 che dopo essere rientrati in Italia dopo un'esperienza all'estero hanno avviato un'attività (professionale o d'impresa) nel nostro Paese; l'agevolazione in questione prevede per le lavoratrici una riduzione del reddito pari all'80% e per i lavoratori una riduzione pari al 70%.**

Non devono compilare il quadro RE i professionisti che hanno optato per il **regime dei minimi** in quanto tenuti alla compilazione **del quadro LM** (art.27 D.L. 98-

2011). I redditi da lavoro autonomo occasionale vanno invece dichiarati nel quadro RL.

### IL CRITERIO DI CASSA

Secondo l'art. 54 del TUIR il reddito del Professionista è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti nel periodo d'imposta fatte salve le specifiche deroghe ovvero:

- **ammortamenti**: vengono dedotte le quote di ammortamento a prescindere dall'effettivo pagamento del bene;
- **canoni di locazione finanziaria**: si applica il criterio di competenza;
- **quote Tfr**: si deduce la quota annua di competenza indipendentemente dal pagamento.

Il **criterio di cassa** può tuttavia dare origine a problematiche inerenti l'esatta individuazione del termine dell'incasso o del pagamento soprattutto se le operazioni non sono state effettuate in contanti.

### TABELLA PER L'APPLICAZIONE PRATICA DEL CRITERIO DI CASSA

TIPOLOGIA	INCASSO	PAGAMENTO
Assegni bancari e assegni circolari	Momento ricevimento assegno	Momento consegna assegno
Bonifico bancario	Materiale accreditato sul conto corrente	Materiale addebitato sul conto corrente
Ricevuta bancaria	Accredito definitivo (buon fine operazione) sul conto corrente	Addebito sul conto corrente
Carta credito	Momento della transazione	Momento della transazione
Titoli credito non cedibili	Momento scadenza del titolo (buon fine)	Momento scadenza del titolo (effettivo pagamento)
Titoli credito cedibili	Al momento della cessione del titolo	Momento scadenza del titolo (effettivo pagamento)

## CASO PARTICOLARE: LA TASSAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL PROFESSIONISTA

In caso di decesso le lavoratore autonomo si possono avere le seguenti casistiche:

- **fatture emesse dal professionista prima della morte e non ancora incassate:** il cliente deve pagare la parcella agli eredi in base alle rispettive quote spettanti (non si applica la ritenuta del 20%) che in seguito provvederanno alla relativa compilazione del quadro RM sezione IV;
- **decesso del professionista senza emissione della fattura:** gli eredi dovranno emettere una ricevuta non soggetta ad IVA per la quota spettante e il cliente dovrà provvedere al pagamento assoggettando l'imposto alla ritenuta del 20% a titolo di acconto; gli eredi dichiareranno tale importo nel quadro RM con possibilità di optare per la tassazione separata o ordinaria.

## ANALISI DEI PUNTI PRINCIPALI DEL QUADRO RE

- **Rigo RE 1:** Attenzione al codice **Ateco 2007** da indicare in maniera corretta per la sua possibile influenza con lo studio di settore da compilare; presente una casella (colonna 4) che deve essere compilata dai contribuenti non soggetti alla compilazione INE: si tratta in sostanza di coloro che determinano il reddito in modo forfettario ( tali soggetti sono esonerati anche dalla compilazione degli studi).
- **Rigo RE 2:** In colonna 1 vanno indicati i redditi convenzionali percepiti da organizzazioni non governative riconosciute di cui alla legge n.49-1987 (le tabelle convenzionali sono deliberate per decreto); per detti compensi non sono riconosciute spese e pertanto tale importo deve essere iscritto direttamente al rigo E23; in colonna 2 vanno indicati i compensi lordi al netto del contributo previdenziale alle relative Casse di previdenza, al netto dell'Iva e di ogni rimborso per spese anticipate; va invece sommato il contributo del 4% relativo alla gestione separata INPS; rientrano tra i compensi anche gli addebiti sostenuti a titolo di rimborso spese del lavoratore autonomo mentre non rientrano le somme derivanti da anticipazioni di tasse e diritti sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente; non rientrano nella categoria dei compensi nemmeno le spese riaddebitate a soggetti che condividono i locali (i.e. quota affitto, quota telefono, quota energia...) in quanto tale voce deve essere registrata a diminuzione del relativo costo sostenuto dal professionista.

**-Rigo RE 3:** Nel rigo altri proventi vanno indicati: proventi incassati in sostituzione dei redditi derivanti da attività professionali (i.e. indennità maternità), le indennità anche in forma di risarcimento assicurativo (i.e. risarcimento danni), interessi moratori e per dilazione di pagamento inerenti l'attività professionale, corrispettivi percepiti per la cessione della clientela. A questo proposito risulta d'obbligo ricordare che i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela possono essere assoggettati alla tassazione separata se percepite in unica soluzione. In effetti in presenza di più rate, percepite in diversi periodi di imposta, il corrispettivo deve essere tassato in via ordinaria nel quadro RE anche se il professionista ha cessato l'attività lavorativa (per questo motivo il professionista, fino al completamento delle operazioni di riscossione, deve conservare aperta la partita IVA).

- **Rigo RE 4:** Vanno indicate le Plusvalenze patrimoniali (realizzate a titolo oneroso, in forma assicurativa o per consumo personale) riferite ai beni acquistati dopo il **4 luglio 2006** e, se riguardanti beni immobili strumentali, quelle relative ai beni acquistati **nel 2007, 2008 e 2009**. Non formano Plusvalenze quelle derivanti da cessione di oggetti d'arte, antiquariato e collezione.

**-Rigo RE 5:** Vanno indicati i compensi non registrati nelle scritture contabili (e anche quelli derivanti dall'adeguamento ai parametri/studi di settore). Si ricorda che l'adeguamento ai parametri non è soggetto a sanzione mentre quello agli studi di settore può essere soggetto ad apposita sanzione del 3% da pagare entro il versamento del saldo con il **codice tributo 4726** (la sanzione si applica quando l'ammontare dell'adeguamento supera il 10% dei compensi annotati nelle scritture e riguarda solo i contribuenti soggetti ai vecchi studi (per i nuovi studi o per quelli revisionati in effetti l'adeguamento è gratuito); la maggiorazione del 3% deve essere indicata al rigo RE 5 colonna 2; La maggiore iva derivante da adeguamento agli studi di settore non viene più esposta nel quadro RE ma nel quadro RS rigo 31.

- **Rigo RE 7:** Vanno indicate le quote di ammortamento annuali e il costo dei beni inferiori al milione; per i beni promiscui va indicato il 50%. Per il professionista non rileva l'effettiva utilizzazione del bene, non viene tenuto in considerazione il ragguaglio ad anno e nel primo esercizio non vi è l'obbligo di dimezzare l'aliquota ministeriale (è comunque possibile calcolare quote inferiori al 50%); al fine della compilazione vanno tenute in considerazione le normative fiscali in materia di ammortamenti di autoveicoli (limite 40 % con massimale € 7.230,40 e massimo un automezzo) e le limitazioni di deducibilità in materia ad esempio di telecomunicazioni (cellulari 80 %);

#### TABELLA AMMORTAMENTO 2012

TIPOLOGIA	QUOTA DEDUZIONE	LIMITE
Beni promiscui	50,00%	Niente limite
Apparecchi per la telefonia	80,00%	Niente limite
Autocarri inerenti	100,00%	Niente limite
Autovetture , autocarri non inerenti e caravan	40,00%	18075,99
Autovetture uso promiscuo al dipendente	90,00%	Niente limite
Motocicli	40,00%	4,131,66
Ciclomotori	40,00%	2065,83
Aeromobili da turismo,navi e imbarcazioni	Non deducibili	Non deducibili
Ammortamento Banca dati	15,00%	Niente limite
Ammortamento software	In misura non superiore al 50%	Niente limite

- **Rigo RE 8:** Vanno indicati i canoni di locazione finanziaria di competenza dell'anno (tenendo presenti le limitazioni fiscali di cui al rigo precedente); per i contratti di leasing stipulati fino al **28 aprile 2012** la deducibilità è condizionata alla durata del contratto (metà del periodo di ammortamento applicando le aliquote del D.M. Del 1988); per i contratti stipulati **dal 29 Aprile 2012** la detraibilità è concessa anche nel caso di durata inferiore del contratto rispetto al minimo previsto ma la deduzione deve essere comunque spalmata su un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento.

- **Rigo RE 9:** Vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria o i canoni di noleggio e in caso di uso promiscuo va indicato il 50 %, l'80 % per la telefonia e con i seguenti limiti per gli autoveicoli: **auto massimo detraibile € 1.446,08, motocicli massimo detraibile € 309,88 e per i ciclomotori massimo detraibile € 165,27.**

-**Rigo RE 10:** vanno indicate le quote di ammortamento per i beni immobili strumentali (**solo se acquistati nel 2007-2008 e 2009**); ai fini del calcolo deve essere scorporato il valore del terreno; per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente è deducibile il 50 % della rendita catastale, sono deducibili i canoni di affitti pagati per l'immobile utilizzato esclusivamente in modo strumentale, è possibile dedurre il 50% del canone di affitto in caso di uso promiscuo e quando il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro Immobile, vanno poi considerate le spese per canoni di leasing strumentale (**contratti stipulati dal 01.01.2007 al 31. 12.2009**). Possono essere dedotte le spese di ammodernamento e manutenzione per i beni con utilizzo esclusivamente strumentale nel limite del 5 % del valore dei beni ammortizzabili esistenti all'inizio del periodo d'imposta e l'eccedenza sarà deducibile nei 5 esercizi successivi; le spese di ammodernamento e manutenzione per gli immobili utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50% a condizione che le stesse non siano di tipo incrementativo.

- **Rigo RE 11:** Si indicano le retribuzioni effettivamente corrisposte al lordo dei contributi; le retribuzioni di **dicembre 2012** sono deducibili solo se pagate entro il **31.12.2012** oppure costituiranno un **costo 2013**; le **quote di Tfr** vanno indicate **per competenza**; **il professionista non può dedurre i compensi erogati ai familiari (coniuge e figli minori) corrisposti per attività di lavoro dipendente e di lavoro autonomo occasionali (rimangono deducibili i soli contributi previdenziali versati).**
- **Rigo RE 12:** Compensi corrisposti a terzi ovvero: spese per il commercialista (anche se coniuge), compensi corrisposti a società di servizi...
- **Rigo RE 13:** Vanno indicati gli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività professionale e relativi alla dilazione dei pagamenti dei beni relativi all'attività. Gli interessi relativi ai beni a deducibilità limitata devono essere considerati nella medesima percentuale; non sono deducibili gli interessi pagati per l'Iva trimestrale.
- **Rigo RE 14:** Nei consumi vanno indicati: 80% spese telefonia, consumi di energia, non vanno indicati i carburanti per la trazione di autoveicoli.
- **Rigo RE 15:** Le spese alberghiere devono essere indicate al 75 % e nel limite del 2% dell'ammontare dei compensi (non vanno considerate le eventuali plusvalenze dichiarate); l'ammontare delle spese addebitate al committente sono interamente deducibili e pertanto non soggette alla doppia limitazione di cui sopra.
- **Rigo RE 16:** Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dell'ammontare dei compensi. In tale categoria di spesa rientrano: beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, oggetti d'arte e di collezione e gli omaggi.
- **Rigo RE 17:** va indicato il 50 % delle spese di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento (sono comprese le spese di alberghiere relative nel limite del 75%).



- **Rigo RE 18:** minusvalenze relative a cessione di beni strumentali in relazione a beni acquistati a far data **dal 4 luglio 2006** (stessi criteri applicabili alle Plusvalenze).
- **Rigo RE 19:** nella voce altre spese vanno indicate: le spese al 40% per i carburanti, le spese per assicurazione e bollo auto sempre al 40%, il 10 % dell'Irap versata, assicurazioni Rc, spese manutenzione, le altre spese inerenti l'attività professionale (da indicare al 50 % in caso di uso promiscuo), la nuova deduzione prevista ai fini IRPEF relativa all'Irap pagata per le spese al personale.
- **Rigo RE 21:** I ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al D.L. 269-2003 e del D.L. 185-2008 devono indicare i redditi derivanti da rapporti di attività di ricerca.
- **Rigo RE 22:** Deve essere barrato dai soggetti che si trovano nel regime delle nuove iniziative il cui reddito è soggetto all'imposta sostitutiva del 10%. Tali soggetti sono anche esonerati dall'obbligo di subire la ritenuta d'acconto (art. 13 Legge n. 388-2000). L'imposta sostitutiva è da pagare con **F24 con codice tributo 4025**.
- Rigo RE 24:** Devono essere riportate le perdite degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi da lavoro autonomo fini a concorrenza del reddito.



- **Rigo RE 26:** Va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi da riportare nel quadro RN; nel caso in cui il contribuente non ha ricevuto ,nei termini di legge, la certificazione delle ritenute è legittimato allo scomputo delle stesse a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta (i.e. copia fattura con bonifico o assegno). In sede di controllo a seguito di art. 36-ter alle stesse dovrà essere allegata apposita autocertificazione ai sensi del DPR. 445/2000 in cui il contribuente dichiara che la documentazione si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata. **Come noto il professionista applica il criterio di cassa pertanto il momento in cui il compenso si considera percepito potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini del versamento, da parte del cliente, della relativa ritenuta d'acconto e della compilazione del modello 770 (circolare 38-e del 23.06.2010).**

**[Abbiamo elaborato un utilissimo foglio di calcolo per la compilazione del quadro RE, clicca qui...](#)**

23 luglio 2013  
Celeste Vivenzi